



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

n. 10 del 21/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR VENETO AVVERSO PARERE N. 161 DEL 25/11/2015 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVO A VARIANTE DEL COMUNE DI VERONA N. 1 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL QUADRANTE EUROPA AREA NORD.-

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 15.00 nell'apposita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

1 - MANZATO GRAZIELLA	- Sindaco	
2 - TRUNCALI ALESSANDRA	- Assessore	
3 - BERTOLASO FABRIZIO	- Vicesindaco	
4 - ALLEGRI GIANDOMENICO	- Assessore	
5 - GRANADOS ISABEL CRISTINA	- Assessore	
6 - TRIVELLATI NICOLA	- Assessore	Esterno

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa STAGNOLI DANIELA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proponente: GIANDOMENICO ALLEGRI

Oggetto: **INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR VENETO AVVERSO PARERE N. 161 DEL 25/11/2015 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVO A VARIANTE DEL COMUNE DI VERONA N. 1 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL QUADRANTE EUROPA AREA NORD.-**

Premesso che:

- la Regione Veneto con propria legge 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio” ha dato attuazione alla *direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*” e che l’art. 6 c. 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” prevede che, in caso di modifiche minori dei piani e dei programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.Lgs.;
- la Regione Veneto in data 31/07/2015 ha ricevuto dal Comune di Verona la richiesta di Verifica di Assoggettabilità della variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, proposta dal Consorzio ZAI;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA- NUVV) in data 18/08/2015 ha inviato richiesta di pareri ai soggetti competenti in materia ambientale, compreso il Comune di Sommacampagna;
- il Comune di Sommacampagna in data 15/09/2015 ha fatto pervenire alla Regione Veneto il proprio parere, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 10/09/2015, con il quale ritiene necessario che la Variante sia assoggettata a Valutazione Ambientale Strategia e/o eventualmente a Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di individuare gli effetti di tale Variante sul territorio circostante con particolare riferimento per Sommacampagna, all’abitato di Caselle, comprendendo in tale progetto tutte le necessarie compensazioni – mitigazioni ambientali finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l’insediamento ha sull’abitato medesimo, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla deliberazione di Giunta sopra citata;
- con proprio parere motivato n. 161 del 25 novembre 2015 sottoscritto dal Presidente della Commissione Regionale VAS (Direttore del Dipartimento Territorio) arch. Vincenzo Fabris e controfirmato dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissione (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo, avv. Paola Noemi Furlanis, ha ritenuto che la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona non sia assoggettabile alla procedura V.A.S. in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, prendendo atto delle controdeduzioni comunali di Verona e del relativo parere del Valutatore in merito alle tematiche evidenziate nell’osservazione pervenuta ed in parte evidenziate anche nel parere trasmesso dal Comune di Sommacampagna;

Considerato che la conseguenza comportata dall’assunzione di tale parere è la possibilità che vengano realizzate singole opere nel Quadrante Europa senza che vengano valutati e mitigati gli effetti complessivi delle stesse sul territorio comunale di Sommacampagna;

Considerato, altresì, necessario tutelare il territorio del Comune di Sommacampagna, in particolare l’abitato della frazione di Caselle, per le motivazioni già espresse in deliberazione di Giunta Comunale n. 147/2015 qui integralmente richiamata;

Richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale le procedure di V.I.A. e di screening, ed anche di V.A.S. pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé

potenzialmente lesiva dei valori ambientali con la conseguenza che gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (in questo senso, relativamente alla V.I.A., Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1213/2009);

Considerato che il Comune di Sommacampagna, in quanto Ente direttamente destinatario di rilevanti effetti negativi derivanti dalla Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona, è soggetto direttamente interessato alla protezione dei valori ambientali tutelati con la V.A.S.;

Ritenuto di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto al fine di ottenere l'annullamento del parere n. 161 del 25 novembre 2015 adottato dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Regione Veneto, con richiesta di sospensione della sua efficacia;

Visto l'art. 17, comma 7, lett. g), dello Statuto Comunale, che prevede la competenza del Sindaco nel conferire la procura alle liti, rappresentare in giudizio il Comune, a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione a stare in giudizio;

PROPONE

1. di presentare avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, attraverso la rappresentanza del Sindaco, ricorso amministrativo per ottenere l'annullamento del parere n. 161 del 25 novembre 2015 adottato dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Regione Veneto, con richiesta di sospensione della sua efficacia;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli atti conseguenti al presente provvedimento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere all'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

OGGETTO: INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR VENETO AVVERSO PARERE N. 161 DEL 25/11/2015 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVO A VARIANTE DEL COMUNE DI VERONA N. 1 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL QUADRANTE EUROPA AREA NORD.-

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, al fine di procedere all'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR VENETO AVVERSO PARERE N. 161 DEL 25/11/2015 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVO A VARIANTE DEL COMUNE DI VERONA N. 1 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL QUADRANTE EUROPA AREA NORD.-

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE

Data: 20/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAURA MELCHIORI

PARERE PER REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 20/01/2016

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to CRISTINA BONATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2016

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/01/2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO